

REGOLAMENTO della COMMISSIONE COMUNALE DI LENDINARA
per la realizzazione delle pari opportunità

- Art. 1 -

Istituzione della Commissione

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e delle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 n. 62 "Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna", è istituita la Commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

2. La Commissione Pari Opportunità è organismo consultivo del Comune volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti degli Organi istituzionali del Comune stesso, di cui è strumento di raccordo con la società civile femminile.

- Art. 2 -

Funzioni della Commissione

La Commissione per le pari opportunità, in particolare:

- svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune;
- promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità, promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell'educazione dei figli e per rendere in tal modo compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- favorisce l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASL, Scuole ...);
- favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione;
- verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
- promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;
- promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrative, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;
- promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
- esprime parere su progetti comunali che riguardano la condizione femminile;

- promuove iniziative inerenti gli individui nella loro diversità, sia essa fisica che sociale che religiosa.

- Art. 3 -

Composizione e nomina della Commissione

La Commissione è composta di non oltre 12 membri. Di essa fan parte di diritto l'Assessore alle pari opportunità e le rappresentanti femminili elette nel Consiglio Comunale. I rimanenti membri vengono designati dal Consiglio con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

- Art. 4 -

Presidenza della Commissione

La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco. In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Vice Presidente. Le funzioni di segreteria vengono affidate al Responsabile del Servizio Cultura.

Il Presidente convoca la Commissione e fissa l'o.d.g. e la presiede, ordinando ogni attività diretta al buono svolgimento delle riunioni; cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Vice Presidente collabora, insieme al Presidente, all'adempimento dei compiti menzionati all'art. 2; definisce, insieme al Presidente, l'Ordine del giorno di convocazione della Commissione; sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

- Art. 5 -

Convocazioni

La Commissione, è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun membro e per conoscenza alle Consigliere, elette nel Consiglio Comunale.

L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere: l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione; la sede dove si svolge la riunione della Commissione;

La notifica dell'avviso avviene in uno dei modi seguenti: a mani dell'interessato, che firma per ricevuta; a mezzo del messo comunale; a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento; a mezzo telegramma; a mezzo fax o altro mezzo tecnologico autorizzato dal componente della Commissione.

L'avviso deve essere notificato, ai componenti della Commissione, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

- Art. 6 -

Funzionamento della Commissione

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura comunale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Qualora la Commissione non sia convocata secondo quanto previsto nel 1° comma, vi provvede

l'Assessore alle Pari Opportunità, membro di diritto. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei componenti la Commissione ; in seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, la seduta è valida indipendentemente dal numero dei componenti stessi. La Commissione , inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di una componente, di darne segnalazione al soggetto che la ha nominata, affinché proceda alla sostituzione. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.

Le sedute della Commissione non comportano compenso alcuno per i suoi componenti.

- Art. 7 -

Strutture operative

La Commissione ha sede presso la Biblioteca Comunale di Lendinara e, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dal Comune stesso.

- Art. 8 -

Relazione e programma annuale

La Commissione presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque non oltre i termini di presentazione dei Bilancio di Previsione, la relazione sull'attività svolta.

[Scarica il regolamento](#) 